

## **Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici**

---

## **Iniziativa popolare federale**

**„La proprietà fondiaria è trasformata in diritti di godimento e di superficie“**

### **Esame preliminare**

---

*La Cancelleria federale svizzera,*

esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale „La proprietà fondiaria è trasformata in diritti di godimento e di superficie“, presentata il 25 aprile 1997;

visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 1976<sup>1</sup> sui diritti politici, visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 1978<sup>2</sup> sui diritti politici,

*decide:*

1. La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale „La proprietà fondiaria è trasformata in diritti di godimento e di superficie“, presentata il 25 aprile 1997, soddisfa formalmente alle esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP<sup>3</sup>) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP<sup>3</sup>) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

---

<sup>1</sup> RS 161.1; RU 1997 753

<sup>2</sup> RS 161.11; RU 1997 761

<sup>3</sup> RS 311.0

2. L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori:

No.	Cognome	Nome	Via	No.	NPA	Domicilio
1.	Schmid	Werner	Rainweg	6	3250	Lyss
2.	Perrochet	Claude-Alain	Niesenweg	2	3012	Bern
3.	Grutzner	Kurt	Abendstrasse	1	3027	Bern
4.	Lobsiger	Walter	Pfrundweg	14	3646	Einigen
5.	Mühlheim	Werner	Orpundstrasse	58	2504	Biel
6.	Mühlheim	Edith	Schützen-gasse	37	2502	Biel
7.	Schäfer	Romano	Hintere Gasse	8	3210	Kerzers
8.	Berger	Ursula	Goldiwilstrasse	12	3600	Thun
9.	Phillot	Moritz	Beausite	1	2603	Péry
10.	Wanner	Ursula	Ober-runtigen		3036	Detligen

3. Il titolo dell'iniziativa popolare federale „La proprietà fondiaria è trasformata in diritti di godimento e di superficie“ soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.
4. La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa, segreteria: Signor Werner Mühlheim, casella postale 8140, 2500 Bienne 8, e pubblicata nel Foglio federale del 20 maggio 1997.

6 maggio 1997

CANCELLERIA FEDERALE SVIZZERA  
Il cancelliere della Confederazione,

François Couchevin

**Iniziativa popolare federale**

**„La proprietà fondiaria è trasformata in diritti di godimento e di superficie“**

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

*Art. 22<sup>ter</sup> cpv. 1, cpv. 1<sup>bis</sup> (nuovo), 1<sup>ter</sup> (nuovo), 1<sup>quater</sup> (nuovo) e 1<sup>quinquies</sup> (nuovo)*

<sup>1</sup>La proprietà degli edifici e la proprietà mobiliare sono garantite.

<sup>1bis</sup>Il suolo è bene collettivo e fondamento vitale dell'uomo e della natura. È amministrato dai Comuni.

<sup>1ter</sup>Sul suolo possono essere acquisiti soltanto diritti di godimento e di superficie.

<sup>1quater</sup>Se non ne abbisognano essi stessi, i Comuni cedono in godimento o in diritto di superficie le aree di suolo loro spettanti, alle condizioni seguenti:

- a. i diritti di godimento e di superficie hanno durata illimitata e appartengono ai proprietari degli edifici;
- b. il canone annuo del diritto di godimento e del diritto di superficie è compreso tra il due e il quattro per cento del valore stabilito del terreno;

- c. chi rinuncia al suo diritto di godimento o di superficie è indennizzato dal Comune. L'indennità è determinata in base al valore di reddito del terreno coltivo e tiene conto delle condizioni economiche e locali del terreno edificabile;
- d. i diritti di godimento su terreni coltivati possono essere fatti valere solo entro i confini del Comune di domicilio e dei Comuni limitrofi;
- e. in caso di traslazione del dominio, eccettuati i casi di successione ereditaria e di vendita a parenti, i conduttori, affittuari e utilizzatori in proprio hanno un diritto di prelazione sugli edifici, al valore di mercato vigente in quel momento;
- f. successive migliorie, ricomposizioni particellari ed urbanizzazioni fondiari sono a carico dell'ente pubblico; possono essere considerate per la determinazione del valore del terreno.

<sup>1</sup>quinquies Il genere di godimento è disciplinato dalla legge.

## II

*Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:*

### *Art. 24 (nuovo)*

<sup>1</sup>La proprietà fondiaria si trasforma in diritti di godimento e di superficie degli ex proprietari entro dieci anni dall'accettazione dell'articolo 22<sup>ter</sup> capoversi 1<sup>bis</sup>-1<sup>quinquies</sup> da parte di popolo e Cantoni.

<sup>2</sup>Questa trasformazione non costituisce né espropriazione né restrizione della proprietà ai sensi dell'articolo 22<sup>ter</sup> capoverso 3.

# **Referendum contro il decreto federale urgente del 13 dicembre 1996 concernente il finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione**

**Riuscita**

---

*La Cancelleria federale svizzera,*

visti gli articoli 59, 64 e 66 della legge federale del 17 dicembre 1976<sup>1)</sup> sui diritti politici;

visto il rapporto della Sezione dei diritti politici della Cancelleria federale sulla verifica delle liste delle firme a sostegno della domanda di referendum contro il decreto federale urgente del 13 dicembre 1996<sup>2)</sup> concernente il finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione,

*decide:*

1. La domanda di referendum contro il decreto federale urgente del 13 dicembre 1996 concernente il finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione è formalmente riuscita, avendo essa raccolto le 50 000 firme valide richieste dall'articolo 89<sup>bis</sup> capoverso 2 della Costituzione federale.
2. Delle 54 528 firme depositate, 53 872 sono valide.
3. La presente decisione è pubblicata nel Foglio federale e comunicata al comitato di referendum: Coordinazione referendaria, Associazione di difesa dei disoccupati (ADD), Rue de la Serre 90, 2300 La Chaux-de-Fonds.

28 aprile 1997

Cancelleria federale svizzera:

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

<sup>1)</sup> RS 161.1

<sup>2)</sup> FF 1996 V 883, RU 1996 3459

**Referendum  
contro il decreto federale urgente del 13 dicembre 1996  
concernente il finanziamento dell'assicurazione  
contro la disoccupazione**

**Firme per Cantone**

Cantoni	Firme	
	Valide	Nulle
Zurigo .....	1 808	9
Berna .....	4 351	92
Lucerna .....	268	0
Uri .....	1	0
Svitto .....	63	5
Obvaldo .....	5	0
Nidvaldo .....	3	0
Glarona .....	2	0
Zugo .....	91	1
Friburgo .....	2 699	9
Soletta .....	187	0
Basilea Città .....	570	0
Basilea Campagna .....	205	0
Sciaffusa .....	71	1
Appenzello Esterno .....	22	0
Appenzello Interno .....	1	0
San Gallo .....	122	0
Grigioni .....	42	0
Argovia .....	285	2
Turgovia .....	33	0
Ticino .....	3 788	79
Vaud .....	9 644	97
Vallese .....	3 593	61
Neuchâtel .....	7 766	60
Ginevra .....	17 383	235
Giura .....	869	5
<b>Svizzera .....</b>	<b>53 872</b>	<b>656</b>

## **Lista dei veleni 1, nuova edizione 1996**

L'edizione 1996 della lista dei veleni 1 (lista delle sostanze velenose) entra in vigore il 1° luglio 1997 e contiene le modificazioni pubblicate il 18 marzo 1997 nel Foglio federale (FF 1997 II 254) per quanto le stesse abbiano forza di legge. La lista dei veleni 1 (1996) e il supplemento, che appare al posto di una nuova edizione completa 1997, possono essere ottenuti presso l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.

6 maggio 1997

Ufficio federale della sanità pubblica:  
Il direttore, Zeltner

8525



## Notificazione

Il presidente della I Camera della Commissione federale di ricorso in materia d'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per le persone residenti all'estero con giudizio del 9 aprile 1997 nella causa Giuseppe Giandinoto, cittadino italiano, nato il 28 luglio 1945 e residente all'estero, in località sconosciuta, contro l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Ginevra, in materia di assicurazione svizzera per l'invalidità,

*pronuncia:*

1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si percepiscono spese.
3. Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni a Lucerna entro 30 giorni dalla notificazione (vedi nota allegata).
4. Questo giudizio è pubblicato sul Foglio federale; all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ed all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali è già stato notificato per via ordinaria.

Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna entro 30 giorni dalla presente pubblicazione. Questo termine non è prorogabile.

20 maggio 1997

Il presidente della I Camera:  
S. Severe

## **Registro del naviglio**

La nave «URI», della Masstransport MT SA, in Friburgo, immatricolata sotto il numero 139 nel registro del naviglio svizzero, è stata radiata.

2 maggio 1997

Ufficio del Registro del naviglio

8296

---

## Domande di permessi concernenti la durata del lavoro

---

### Lavoro diurno a due squadre (art. 23 LL)

- R. Audemars SA, 6900 Lugano  
bucatura al laser, montaggio e saldatura al laser di  
rotori  
6 u, 4 d  
11 aprile 1997 al 17 gennaio 1998 (modificazione)

### Lavoro notturno o lavoro a tre squadre (art. 17 o 24 LL)

- R. Audemars SA, 6900 Lugano  
bucatura al laser, montaggio e saldatura al laser di  
rotori  
3 u  
11 aprile 1997 al 17 gennaio 1998 (modificazione)

### Lavoro continuo (art. 25 LL)

- Forbo-Giubiasco SA, 6512 Giubiasco  
linea nuova (Colorex e Paviblock)  
88 u  
12 maggio 1997 al 14 maggio 2000

(u = uomini, d = donne, g = giovani)

### Rimedi giuridici

Chiunque è toccato nei suoi diritti o doveri dal rilascio di un permesso concernente la durata del lavoro e chiunque è legittimato a ricorrere può, entro 10 giorni dalla pubblicazione della domanda, esaminare presso l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Divisione della protezione dei lavoratori e del diritto del lavoro, Gurtengasse 3, 3003 Berna, gli atti prodotti con la domanda, previo accordo telefonico (tel. 031 322 29 45 / 29 50).

---

## Permessi concernenti la durata del lavoro rilasciati

---

### Lavoro diurno a due squadre

Motivi: esecuzione d'ordinazioni urgenti, orario d'esercizio economicamente necessario (art. 23, cpv. 1, LL)

- Oteco SA, 6988 Ponte Teresa
- Officina meccanica
- 4 u
- 5 maggio 1997 al 9 maggio 1998

(u = uomini, d = donne, g = giovani)

### Rimedi giuridici

Le presenti decisioni possono, conformemente all'articolo 55 LL e all'articolo 44 segg. PA, essere impugnate davanti alla commissione di ricorso del Dipartimento dell'economia pubblica, 3202 Frauenkappelen, mediante ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla loro pubblicazione. L'atto di ricorso dev'essere depositato in duplice esemplare. Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Chiunque è legittimato a ricorrere può, entro il termine di ricorso, prendere visione presso l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Divisione della protezione dei lavoratori e del diritto del lavoro, Gurtengasse 3, 3003 Berna, dei permessi e della loro motivazione, previo accordo telefonico (tel. 031 322 29 45 / 29 50).

20 maggio 1997

Ufficio federale dell'industria,  
delle arti e mestieri e del lavoro

Divisione della protezione dei  
lavoratori e del diritto del lavoro

## **Esecuzione della legge federale sulla formazione professionale**

Fondandosi sull'articolo 51 della legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale (RS 412.10) e sull'articolo 45 capoverso 2 della relativa ordinanza d'esecuzione del 7 novembre 1979 (RS 412.101), la COOP Svizzera, la Fenaco, la Federazione svizzera dei lavoratori del commercio, dei trasporti e dell'alimentazione (FCTA), la Federazione delle cooperative MIGROS, l'Unione svizzera dei dettaglianti (a nome dell'Unione svizzera delle arti e mestieri, gruppo commercio), la Società svizzera degli impiegati di commercio (SSIC), l'Associazione svizzera delle imprese a succursali e l'Associazione dei grandi magazzini svizzeri hanno presentato un disegno di regolamento concernente l'esame di professione di specialista nella vendita al minuto.

L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, divisione della formazione professionale, Monbijoustrasse 43, 3003 Berna, tiene i disegni a disposizione degli interessati e ha stabilito un termine d'opposizione di 30 giorni.

20 maggio 1997

Ufficio federale dell'industria,  
delle arti e mestieri e del lavoro  
Divisione della formazione professionale

## **Assegnazione di sussidi federali a bonifiche fondiari e costruzioni rurali**

### **Decisioni dell'Ufficio federale dell'agricoltura, Divisione Miglioramento delle strutture**

- Comune di Poschiavo GR, raggruppamento terreni Poschiavo, tappa 36, Progetto n. GR406-36
- Comune di Palagnedra TI, ripristino strada Palagnedra - Bordei, Progetto n. TI3566

#### *Vie di ricorso*

In virtù degli articoli 68 dell'ordinanza del 14 giugno 1971 sulle bonifiche fondiari (RS 913.1), 44 segg. della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021), 12 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451) e 14 della legge federale del 4 ottobre 1985 sui percorsi pedonali ed i sentieri (RS 704), contro la presente decisione è dato ricorso amministrativo, entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Foglio federale, innanzi alla Commissione di ricorso DFEP, 3202 Frauenkappelen. Il ricorso dovrà contenere le conclusioni e la loro motivazione, come anche l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Esso deve essere presentato in duplice esemplare, corredato della decisione impugnata.

Chi ha diritto di ricorrere è autorizzato, entro il termine di ricorso e previo annuncio telefonico (tel. 031 322 26 55), a prendere visione delle decisioni e della documentazione relativa al progetto presso l'Ufficio federale dell'agricoltura, Divisione Miglioramento delle strutture, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna.

20 maggio 1997

Ufficio federale dell'agricoltura  
Divisione Miglioramento delle strutture

8361b

## **Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1997
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	19
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	20.05.1997
Date	
Data	
Seite	115-128
Page	
Pagina	
Ref. No	10 118 949

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.